

Comune di Givoletto (Torino)

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.11.2015 - Regolamento Edilizio Comunale - Modifiche ed integrazioni.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI APPROVARE le seguenti modifiche ed integrazioni (riportate in colore rosso) del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 5-5234 del 21.01.2013, pubblicata sul B.U.R. n. 7, SUPPL. 2, del 15.02.2013 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13.05.2013, pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 26 del 27.06.2013, deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17.04.2014, pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 19 del 08.05.2014 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12.02.2015, pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 9 del 05.03.2015:

✓ **ARTICOLO 7 – RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE:**

*“5. La domanda del permesso di costruire è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.”*

✓ **ARTICOLO 46 – EDIFICI INDUSTRIALI O SPECIALI**

*“Gli edifici industriali devono essere conformi a quanto previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. nonché a quanto stabilito dall’art. 63 del D.Lgs. 81/08. ~~possedere i locali igienici previsti dalle norme specifiche, inoltre devono ottenere il prescritto nulla osta del Servizio d’Igiene Pubblica dell’ASL competente per il territorio, ed uniformarsi alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni.~~”*

✓ **ARTICOLO 49 – EDIFICI PER IL RICOVERO DEGLI ANIMALI**

*“5. Le deiezioni ed il letame prodotti dal bestiame devono essere allontanati e portati nelle apposite concimaie e vasche liquami nei modi e tempi fissati dai regolamenti comunali locali (rurale e/o d’igiene). Per il loro dimensionamento e l’ubicazione valgono le norme previste dal Regolamento Regionale 10/R (approvato con D.P.G.R. 29.10.2007) che disciplina l’utilizzazione agronomica degli affluenti zootecnici e delle acque reflue, quelle dei vigenti regolamenti comunali e del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 1934, nonché quanto riportato nel successivo articolo del presente Regolamento Edilizio ~~e le eventuali disposizioni impartite dall’ASL a seguito di rilascio parere previsto dall’art. 48 L.R. 56 del 1977 e successive modifiche.~~”*

✓ **ARTICOLO 49 – EDIFICI PER IL RICOVERO DEGLI ANIMALI**

*“6. Potranno essere realizzati ~~piccoli bassi~~ fabbricati **in legno**, a pertinenza di edifici esistenti, per la detenzione e allevamento di animali da cortile, **quali conigli, galline e simili, esclusivamente per***

~~finalità produttive e~~ domestiche, ~~quali galline, conigli e simili,~~ non ancorati al suolo tramite fondazioni e senza la realizzazione di piattaforme in cls, bensì semplicemente poggiati al suolo, aventi una superficie lorda di pavimento (SLP) massima pari a m<sup>2</sup> 4 ed altezza massima pari a mt 2,20. **A tale scopo, è ammessa la detenzione di un numero di capi limitato, indicativamente non superiore a 10. Tali fabbricati dovranno essere aerati e mantenuti puliti e dovranno distare almeno mt 10 dai confini e dai fabbricati a cui detti manufatti risultano essere pertinenziali nonché mt 20 da tutti gli edifici limitrofi di altra proprietà. Qualora detti manufatti fossero comunque causa di accertati inconvenienti igienici, anche se ad uso familiare, dovranno essere rimossi.**

~~Per allevamento di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse per entità e qualità da quelle strettamente connesse all'uso familiare. È ammessa la detenzione nell'abitato di un numero di capi fissato dal Regolamento Comunale d'Igiene, il quale prevede inoltre l'istituto della preventiva comunicazione al Sindaco. Tali fabbricati dovranno distare almeno mt 10 dai confini e mt 20 da tutti i fabbricati limitrofi.~~

7. Il posizionamento dei fabbricati di cui ~~ai precedenti punti 6) e 7)~~ **al precedente punto 6)** è normato quale intervento in edilizia libera dall'art. 6, comma 2 lettera e) del D.P.R. 380/01 e s.m.i., previa preventiva comunicazione agli uffici Comunali competenti. Restano comunque salvi e inderogabili i diritti dei terzi.”

#### ✓ **ARTICOLO 51 – IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI EDIFICI**

##### **“8. DOTAZIONE DI INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DI VEICOLI -**

**1. Nel caso di realizzazione di nuovi fabbricati con destinazione d'uso non residenziale, di superficie utile maggiore di mq. 500, ovvero per interventi di ristrutturazione edilizia sempre relativi alle medesime tipologie di fabbricati, il conseguimento del titolo abilitativo edilizio è subordinato all'obbligatoria previsione dell'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio destinato a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no. Tale previsione dovrà essere evidenziata chiaramente negli elaborati grafici progettuali allegati all'istanza, e dovrà essere prodotta dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i. ai fini del rilascio del certificato di agibilità.”**

#### ✓ **ARTICOLO 57 – MURI DI SOSTEGNO**

**“1. In tutti gli interventi in cui siano necessari muri di sostegno, questi non dovranno avere altezza a vista superiore a mt 2,50. Per terreni acclivi che necessitino della realizzazione di terrazzamenti di contenimento, i muri di sostegno potranno essere realizzati secondo una delle seguenti modalità:**

- **con un massimo di due per una profondità pari o superiore a mt 1,50;**
- **con un massimo di tre per una profondità non inferiore all'altezza del muro stesso che sovrasta il terrazzamento.**

Nel caso di utilizzo di terre armate ~~e/o muro terre armate~~ l'altezza totale massima non potrà superare i mt 5. **Nel caso di ripristino e consolidamento di dislivelli naturali esistenti aventi un'altezza superiore al suddetto limite di mt 5, potranno essere utilizzate terre armate, mantenendo l'altezza e l'andamento del dislivello esistente, a condizione che le stesse siano superficialmente rivestite con teli preseminati e/o piante sempreverdi.**

Gli stessi muri visibili dalle strade pubbliche, dovranno essere rivestiti in pietra o con tipologie coerenti all'ambiente.”;

#### ✓ **ARTICOLO 78 – DISCIPLINA DEL CANTIERE**

**“3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), devono essere dotati d'impianti d'acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso d' impossibilità dovuta a ragioni**

*tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi ~~riconosciuti~~ idonei. ~~dal Responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica competente per territorio.~~"*

3. DI APPROVARE il testo del Regolamento Edilizio coordinato con tutte le disposizioni integrative e correttive di cui al precedente punto 2, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

4. DI DICHIARARE il suddetto testo del Regolamento Edilizio conforme al testo del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 5-5234 del 21.01.2013, pubblicata sul B.U.R. n. 7, SUPPL. 2, del 15.02.2013 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13.05.2013, pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 26 del 27.06.2013, deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17.04.2014, pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 19 del 08.05.2014 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12.02.2015, pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 9 del 05.03.2015;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3, L.R. 19/99 e s.m.i., il Regolamento Edilizio, aggiornato ed integrato con la presente deliberazione, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

6. DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L.R. 19/99 e s.m.i., copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte nonché all'A.S.L. TO3 competente;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'eventuale assunzione di tutti gestionali gli atti derivanti dalla presente Deliberazione